

vole garanzia la responsabilità dell'impiegato a cui l'articolo si riferisce.

Morelli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morelli. Nell'articolo 4° sono contemplate due penalità: l'una contro coloro che si rifiutino di presentare il repertorio ad ogni richiesta degli agenti delle finanze come è prescritto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo; l'altra riguarda la omissione della inserzione degli atti e contratti nel repertorio ed è stabilita nel terzo capoverso.

La Commissione invece accetta soltanto la prima e respinge la seconda. Se anche vuolsi esimere da responsabilità il capo dell'amministrazione, si lasci la penale almeno contro il segretario che ha l'obbligo della registrazione dei contratti nel repertorio. Se invece si omette tutto il capoverso n. 3, allora non avrete un repertorio regolare perchè l'omissione di registrazione dei contratti non porta sanzione penale.

Questo è il mio concetto.

Voci. Ai voti, ai voti.

Lagasi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Lagasi.

Lagasi. Sarò brevissimo perchè l'ora c'incalza ed anche per non demeritare dalla vostra pazienza.

Io propongo di aggiungere al secondo comma: " come pure saranno tenuti in carta libera i repertori ai notai prescritti dalla legge notarile 25 luglio 1875. „

Questo emendamento che io ho avuto l'onore di presentare all'approvazione della Camera, non è stato ispirato per portare un beneficio al ceto notarile al quale mi onoro di appartenere; manco per sogno. Si tratta di due lire all'anno, è cosa di poca entità, e non varrebbe la pena di parlarne, perchè anche questa spesa sta a carico delle parti contraenti.

L'emendamento deve essere considerato sotto un altro punto di vista e ben più elevato, ed è quello della giustizia, di quella giustizia che tutti invocano e che tutti vorrebbero conseguire.

Vi sembra giusto che i notai, questi zelanti e gratuiti esattori del Demanio ai quali sono affidati moltissimi e gravissimi interessi, la fortuna e la pace delle famiglie, debbano essere trattati diversamente dai segretari e delegati delle pubbliche amministrazioni i quali, sebbene benemeriti, hanno il più delle volte minore responsabilità?

Non basta, v'ha di più. La legge notarile del 25 luglio 1875 che vedrei volentieri modificata e corretta (e se non osassi troppo farei calda preghiera al ministro perchè voglia a tempo debito occuparsene) obbliga i notai a tenere, oltre il re-

pertorio prescritto dall'articolo 110 della legge sul registro, altri tre repertori che vanno bollati: uno per gli atti di ultima volontà, altro per gli atti tra vivi, ed un terzo per i repertori; qui è il caso di ricordare l'adagio: *ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio (Bene!)*.

Prevedo che il ministro e la Commissione mi osserveranno che si tratta di un disegno di legge per provvedimenti finanziari d'aumento e non di diminuzione; ma potrei rispondere che anche nei provvedimenti finanziari non si devono dimenticare le esigenze della giustizia. Ed io non potevo nè dovevo trascurare questa occasione per difendere una giusta causa.

In tale convincimento raccomando questa proposta alla benevolenza del signor ministro, dell'onorevole Commissione e della Camera (*Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Righi, relatore. Relativamente a questo emendamento dell'onorevole Lagasi, io devo dire che egli ha avuto la potenza divinatoria, ed è penetrato nel pensiero della Commissione. Ed io non ho che a compiacermi delle parole che l'onorevole Lagasi ha usate per la benemerita classe dei notai, alla quale, del resto, è stato reso il massimo degli onori, coll'essere uno di essi stato elevato a fianco dell'onorevole ministro delle finanze.

Gerardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gerardi. Ho chiesto di parlare per fatto notarile. (*ilarità*) Debbo aggiungere una osservazione a quelle fatte dal mio amico Lagasi, il quale fu sempre mio fido alleato in tutte le occasioni in cui si trattò del ceto dei notai. L'osservazione è questa. I notai, non solamente sono obbligati a tenere tre specie di repertori; ma sono altresì obbligati a tenere in doppio esemplare quello destinato agli atti civili: e cioè il repertorio notarile propriamente detto, e l'altro prescritto nell'interesse e agli scopi esclusivi dell'amministrazione delle finanze. Ora è perfettamente logico il ragionamento del mio amico Lagasi.

Questo secondo repertorio, egli ha detto, noi non lo teniamo per uso delle parti o per necessità inerenti alla professione, ma semplicemente per gli opportuni controlli da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'osservazione dell'onorevole mio collega è vera e credo quindi lecito anche a me, sebbene legato agli interessi della finanza, di confermare la giustizia della sua proposta.